TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

Prot.n. 1562/2025

Oggetto: fornitura prodotti economali per gli Uffici Giudiziari di Alessandria - Acqui Terme (AL) — Tortona (AL). Risponde a LYRECO ITALIA s.r.l.

Ritiene questa S.A. fondamentale chiarire e ricordare che la presente procedura è un confronto di preventivi e non una vera e propria RDO. La differenza è fondamentale: il confronto di preventivi è un'azione di invito, mentre la RdO è un tipo di gara. Quest'ultima, pertanto, è uno strumento di gara più strutturato, che può richiedere la presentazione di dettagli tecnici, qualifiche e condizioni specifiche da parte dei fornitori, oltre che offerte economiche.

Ciò premesso, la nostra è, come precisato nell'AVVISO, una selezione preventiva di O.E. e l'all.1- descrizione fornitura e Sedi giudiziarie – non può in alcun modo equipararsi a un *capitolato di gara* in senso stretto, con tutte le conseguenze che ne derivano.

L'Allegato 1- descrizione fornitura e Sedi giudiziarie - ha descritto le caratteristiche/requisiti più salienti dei prodotti (oggetto della fornitura), puntualizzando i termini del trasporto e della consegna presso le diverse sedi proprio per fornire agli offerenti il perimetro esatto della fornitura. Non si è tralasciato di specificare *il taglio automatico* del distributore della carta mani da concedere in comodato d'uso. Non assume, pertanto, alcuna rilevanza che il numero dei distributori è stato definito soltanto il giorno antecedente la scadenza della procedura: ciò che rileva è che il numero sia stato reso noto per tempo.

La distinzione tra comodato e installazione è nota anche a questa S.A. così come è noto che non esiste una "normativa" specifica per il comodato d'uso dei distributori di carta per le mani, ma trovano applicazione le regole generali del contratto di comodato a titolo gratuito, nel quale sia il comodatario sia il comodante hanno obblighi precipui da rispettare. Risalta, tra tutti, per il comodatario non solo che il bene - ossia il distributore - deve essere utilizzato per l'uso previsto (la distribuzione della carta mani) ma soprattutto l'obbligo di restituire il bene nelle stesse condizioni. Il montaggio e lo smontaggio da parte di terzi quale garanzie avrebbe offerto al comodante di vedersi restituito il bene nelle stesse condizioni? Si sottolinea, inoltre, che i vari precedenti fornitori di prodotti economali hanno sempre installato con proprio personale i vari distributori, rientrando nella normalità della fornitura la gratuità di tale attività.

Si ricorda, infine, a Codesta Società che *l'autotutela della Pubblica Amministrazione (P.A.) in materia di appalti è il potere della P.A. di rivedere e correggere i propri atti, anche quelli definitivi e di aggiudicazione, qualora sorgano vizi di legittimità o emerga un interesse pubblico al loro ritiro. Questo potere è esercitato tramite atti di secondo grado come l'annullamento d'ufficio (per vizi originari) e la revoca (per vizi sopravvenuti o mutate esigenze pubbliche), sempre nel rispetto dei principi di legalità, buona fede e del bilanciamento tra interesse pubblico e affidamento dei privati.*

Mancano, pertanto, tutti i presupposti per l'esercizio dell'autotutela da parte di questa S.A. e si evidenzia, in modo particolare, che la presente procedura è stata sempre seguita con il rispetto e a tutela della par condicio. Ne sono prova le varie comunicazioni scambiate tramite la piattaforma.

Allo stato non vi sono ragioni sufficienti per le quali questa S.A. debba annullare il confronto dei preventivi, per il quale ha sempre seguito un comportamento trasparente e corretto. Procedendo con l'annullamento, anzi, determinerebbe una grave lesione agli interessi del personale e degli utenti che si vedrebbero ancora privati dei necessari prodotti a tutela della propria igiene personale.

ALESSANDRIA, 19 SETTEMBRE 2025.

Il RUP
Dott.ssa Alice Paola Natale

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
dott. PAOLO RAMPINI

TRIBUNALE CIVILE E PENALE ALESSANDRIA